



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

Corso Crimea, n. 81 - ☎: 0131/284121 - fax: 0131/252463 – email: procura.alessandria@giustizia.it

N. 213/22

Alessandria 12 gennaio 2022

VIGILANZA DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Con provvedimento del 10 febbraio 2022 (Prot. 145/2022 di provenienza), il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino ha disposto l'immediata attuazione dell'art. 3 DL. n. 1/2022 che ha modificato il comma 4 dell'art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 (convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021 n. 87) che ha esteso l'obbligo della certificazione verde Covid 19 (cd. Green pass di base), già imposto ai magistrati ordinari ed onorari, "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia", con decorrenza dal'8 gennaio 2022.

In particolare, il provvedimento del Procuratore Generale ha disposto:

- 1) dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'**OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE del Green pass di base** è esteso ai difensori (Avvocati), ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato preso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.
- 2) dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) -permanendo la esclusione dei testimoni e delle parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e con esibizione del c.d. *Green Pass* (almeno di base).
- 3) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei punti 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l'esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. *Green pass rafforzato o super Green pass*, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.



-
- 4) Sulla base degli accordi intervenuti in data odierna con la Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (interprete anche della volontà degli altri COA del Distretto) la medesima disciplina prevista per gli Avvocati è applicata anche con riferimento ai soggetti iscritti alla Pratica Forense.**

I Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto in indirizzo provvederanno con separato provvedimento per quanto riguarda il personale amministrativo di cui all'art. 9 *quinquies* del d.l. 52/2021.

I Sigg. Procuratori della Repubblica del Distretto (ad eccezione del Procuratore della Repubblica di Torino, per la coincidenza della sede giudiziaria) mantengono la delega già rilasciata da questo Procuratore Generale (con provvedimento del 14.10.2021) e che da oggi si estende a tutte le categorie contemplate ed introdotte dalla novella normativa del 7.1.2022 n. 1. Rimane riservata ai Sigg. Presidenti dei Tribunali (anche per i Minorenni e di Sorveglianza) la sola competenza in ordine al personale amministrativo appartenente a ciascun Ufficio, in ragione della attribuzione della competenza al "datore di lavoro" e, per delega, anche quella relativa ai Magistrati -togati e onorari- dei rispettivi Uffici ed ai soggetti indicati nella novella introdotta con d.l. 1/2022..

Parimenti i Sigg. Procuratori della Repubblica mantengono la competenza in ordine al personale amministrativo dei rispettivi uffici.

La delega verrà esercitata con le modalità indicate nel provvedimento originario ed anche sulla base delle intese locali con il rispettivo Presidente del Tribunale.

Il personale di Vigilanza armata e gli altri addetti (ove presenti) al portierato e, comunque, i soggetti incaricati delle attività di controllo [...] provvederanno alle procedure di controllo, mediante le apparecchiature fornite dall'Amministrazione giudiziaria o, comunque, in dotazione al predetto personale; e potranno avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per quanto riguarda il puntuale rispetto delle disposizioni normative e di quanto disposto con il presente provvedimento.

In attuazione del suddetto provvedimento del Procuratore Generale:

1. Il controllo massivo all'ingresso negli uffici giudiziari – cui erano finora assoggettati i lavoratori dipendenti, i magistrati ordinari ed onorari, i giudici popolari- è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

2. Il controllo massivo all'ingresso degli uffici giudiziari ha ad oggetto il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid 19, prevista dall'art. 9 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021 n. 87 (e cioè: *certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2*).

3. Non sono soggetti al controllo i testimoni e le parti del processo il cui status deve essere dimostrato con l'esibizione dell'atto di citazione o altro documento equipollente che attesti la condizione di esenzione dal controllo.

4. Il controllo massivo ed indifferenziato all'ingresso degli uffici giudiziari è espletato dal personale di vigilanza dell'impresa ALL SYSTEM SRL secondo la disciplina previgente che prevede, tra l'altro, l'obbligo di dispositivo di protezione (mascherina) all'interno degli uffici giudiziari e la misurazione della temperatura corporea.

5. Laddove non sia prevista la presenza di personale di vigilanza – ad esempio, nelle sedi del Giudice di Pace di Acqui Terme e Tortona- il controllo a campione è eseguito dal personale già delegato dal Presidente del Tribunale di Alessandria.

6. L'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle precedenti disposizioni è sanzionato a norma dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1000) e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto al quale saranno trasmessi gli atti relativi alla violazione.

A norma dell'art. 9 sexies comma 8 bis DL del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021 n. 87, e modificato dall'art. 3 comma 1 del Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Questo atto è affisso all'ingresso di ognuno degli uffici giudiziari del circondario di Alessandria ed è inserito nel sito on line degli uffici stessi nonché trasmesso al personale di vigilanza dell'impresa ALL SYSTEM SPA e comunicato, per conoscenza, al personale degli uffici giudiziari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Alessandria.

A Presidente del Tribunale
Antonio Marozzo



A Procuratore della Repubblica
Enrico Cieri